

RIVISTA
DI
DIRITTO PROCESSUALE

FONDATORI

G. CHIOVENDA **F. CARNELUTTI**

DIRETTORI

F. CARNELUTTI **P. CALAMANDREI**
PROFESSORE ORDINARIO PROFESSORE ORDINARIO
NELL' UNIVERSITÀ DI ROMA NELL' UNIVERSITÀ DI FIRENZE

CONDIRETTORI

V. ANDRIOLI **E. T. LIEBMAN**
PROFESSORE ORDINARIO PROFESSORE ORDINARIO
NELL' UNIVERSITÀ DI PISA NELL' UNIVERSITÀ DI PAVIA

VOLUME VIII - PARTE I
Anno 1953



PADOVA

CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

1953

ha mai pensato che non si dovesse ricorrere al calcolo quando s'è trattato di ricostruirlo? Tutt'al più, se il nuovo non dovesse durar più dell'antico, ci sarebbe da cantar le lodi dell'intuizione! Sarà dunque perché non ho capito bene, che il suo concetto del *giudizio giuridico* come un *giudizio di secondo grado*, « che assume come oggetto il regolamento di rapporti fra giudizi e interessi appartenenti a classi di caratteristiche sociali non giuridiche » (p. 33), mi ha lasciato assai perplesso? A prescindere dal rilievo che *giudizi* e *interessi* sono entità così diverse da non poter stare, come oggetto del regolamento, sul medesimo piano, io direi che proprio alla stregua della sua *equazione fondamentale* (p. 7), poiché il prodotto non cambia invertendo l'ordine dei fattori (e perdoni il Magni la mia matematica elementare) altrettanto dovrebbe essere dei giudizi economici morali o religiosi; insomma se, com'egli scrive, si pone in evidenza, in luogo della classe giuridica, la classe morale e tutte le altre si ricacciano sullo sfondo, saranno i giudizi morali a subordinare, come gli altri, anche i giudizi giuridici; ma allora come si può sostenere che « ciò che distingue il giudizio giuridico da quello delle altre caratteristiche sociali è la posizione di esso proprio di fronte a tutte le altre classi di giudizi su comportamenti umani » (p. 15)? Veda però il M. se la mia perplessità non dipenda dalla mia impreparazione; e accetti, comunque, i miei complimenti per il nobile tentativo di ripensare da capo il problema giuridico, che egli ha posto alla base del suo lavoro (C.).

DIRITTO INTERNAZIONALE

— Gaetano Arangio Ruiz, *Gli enti soggetti dell'ordinamento internazionale*, volume primo, Milano, Giuffrè, 1951.

È probabile che l'A. R. abbia ragione quando ponendo il problema della *quiditas* del soggetto del diritto internazionale, lo risolve nel senso che non è un *quid giuridico* secondo il diritto interno, ma un *quid reale* (non sarebbe più esatto dire *sociale*?) ossia una « unità di fatto » una « unità storico-sociale », non una « entità modellata dal diritto » (v. p. 377). Solo, a me, che sono un giurista semplice, pare impossibile che ci vogliano, per arrivare a questa conclusione, alcune centinaia di pagine, faticate e faticose; ma so bene che la colpa non è tanto dell'A. R. quanto delle imprecisioni e delle complicazioni della dottrina anteriore, della quale, purtroppo, un candidato alla cattedra non può non tener conto. Piuttosto mi sorprende che la giusta soluzione non abbia avvertito il giovane, coltissimo e acutissimo scrittore, che se in diritto internazionale la soggettività è attribuita a una « unità storico-sociale », sembra illogico che una medesima esigenza non operi anche in diritto interno e perciò non lo abbia stimolato a dubitare di quella concezione della persona giuridica come centro d'imputazione dei rapporti, ch'egli difende bensì con qualche argomento ingegnoso (cfr. p. 55), ma intorno alla quale una riflessione più matura gli dovrebbe far mutare opinione. Quello che, per ora, mi pare un risultato da lui acquisito è che il dato reale rilevante per la soggettività in diritto internazionale può non coincidere con il dato rilevante in diritto interno; ed è già un risultato degno di interesse (C.).

— Riccardo Monaco, *L'efficacia della legge nello spazio*, Torino, Unione Tip. Ed. Torinese, 1952.

Più che al problema generale dell'efficacia della legge nello spazio (più rigorosamente si direbbe *nel luogo*, poiché nello spazio è implicato anche il tempo) il volume, compreso nel *Trattato di diritto civile* diretto dal Vassalli, studia l'efficacia in ragione di luogo delle norme del diritto civile; ma alla trattazione specifica dei singoli gruppi di rapporti, fatta con competenza e con diligenza, precede un'introduzione il cui aspetto più interessante è l'insoddisfazione, che l'A. manifesta, rispetto alle spiegazioni dommatiche correnti del fenomeno noto con la formula impropria del diritto